

mi garberebbe che il principio stabilito dal mio amico Fusco potesse essere dalla Camera accolto.

L'onorevole Fusco diceva che questa legge riguarda l'essere generale, e non particolare; in conseguenza deve rispettarsi come lo sdegno di Dio: « nessun mi tocchi! »

Ma, se questa legge riguarda l'interesse del privato coll'amministrazione, voi lo sapete meglio di me, l'amministrazione in tal caso non ha nulla da contrapporre; ma quando si tratta dell'interesse di un cittadino, il quale può dire: la legge che avete applicata è malamente applicata, allora nasce la controversia, ed allora si rende necessario il giudice indipendente.

Ora io mi sono detto: e questa non è già una eccezione dell'eccezione, come alcuno susurrava da questa parte: accordiamo il secondo grado di giurisdizione in appello per quando sorgeranno reclami, come abbiamo praticato in altre circostanze.

Io credo quindi che l'emendamento da me proposto possa conciliare... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Continui, onorevole Minervini.

MINERVINI. Credo che l'emendamento da me proposto possa conciliare le ragioni esposte dal Governo, con quelle della Commissione, e togliere lo scandalo di sottrarre ai tribunali competenti le questioni che riguardano i diritti dei privati. L'onorevole ministro allora mi soggiungeva: badate che adesso non abbiamo in questo ingerenza.

Ma io replico che, se si vuole modificare, bisogna modificare in meglio, e rompere l'addentellato che ci lega ad un passato che tutti deploriamo. Stiamo ai principii, poichè le eccezioni ingenerano la confusione.

Spero pertanto che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno accettare quest'emendamento come principio di concordia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mantellini.

Voci. Ai voti! ai voti! — Parli! parli!

MANTELLINI. Ho domandato la parola, perchè ho sentito mettere in campo la legge sui conflitti, quasi che possa questa legge avere una qualunque attinenza colla questione attuale.

Mi permetta l'onorevole mio amico Varè, mi permetta la Camera di dire che, secondo me, la legge sui conflitti non ha nulla che fare colla legge forestale.

Noi, signori, possiamo questionare se abbiamo ad imporre vincoli sui terreni boschivi; ma quando la legge stabilisca dei vincoli su queste proprietà che si chiamano boschi, dobbiamo essere conseguenti e fermarci alle ragioni che determinano siffatti vincoli cioè, d'impedire le smotte, d'impedire che s'oppilino

i corsi d'acqua, di tutelare la pubblica igiene. Perocchè sieno questi fra gli obbietti della legge forestale che discutiamo.

Ora, chi giudicherà se un terreno, disboscato che sia, potrà produrre, sì o no, delle smotte, se potrà oppilare i corsi d'acqua sottostanti; se per l'atterramento d'una selva potranno i venti trasportare i miasmi in modo che ne resti offesa la pubblica salute? Quando avete una casa che minaccia rovina, ricorrete forse ai tribunali per il danno minacciato? Quando avete vicino all'abitato o dentro all'abitato, uno stabilimento insalubre, ricorrete ai tribunali perchè decidano se esso sia compatibile colla pubblica igiene? Se avete uno stagno putrido, e nell'Agro romano ve ne sono pur tanti che bisognerebbe rasciugare sia per essicazione, sia per colmata, provvedimenti di ben maggior efficacia che non sia quello d'impedire che si tagli qualche macchiarella, qua e là, lungo il tombolo, e sulle sparse campagne, ricorrerete ai tribunali perchè decidano se lo stagno si abbia da prosciugare, se per scolo o per colmata?

Quando vengono in giuoco questioni simili, quantò a me non posso ammettere che ne decidano i tribunali. Per un giudizio siffatto manca la parte, manca il subbietto, manca il materiale e il formale, i tribunali non ci hanno nulla che fare.

Ma, si dice, perchè il Consiglio di Stato? Perchè il Consiglio di Stato dà un parere, rispondo.

Voci. Decide.

MANTELLINI. Non decide, e se si dice che decide, correggete. Ad ogni modo, questo non vuol dire nulla, perchè quand'anche il Consiglio di Stato dovesse decidere, non cessa per questo di essere il primo corpo dell'ordine amministrativo, e come tale, quand'esso giudica, lo fa coi criteri propri del suo istituto; pel quale non è mai chiamato ad applicare il precetto di una legge positiva alla fattispecie di una causa.

Il Consiglio di Stato coi suoi criteri prudenti e discrezionali, applica la legge con temperamenti e per fini ai quali i tribunali non arrivano.

Infatti, apertosi il giudizio, che cosa bisognerebbe che il tribunale facesse? Nominare dei periti; nel quale caso sono i periti che decidono. Mentre il Consiglio di Stato non si arrogherà mai di rifare il giudizio tecnico del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di sanità.

Io credo d'aver dato prova d'essere molto più tenero della competenza giudiziaria che non dell'amministrativa. Ebbene, o signori, ho l'onore di dirvi che in questi giudizi i tribunali non sanno che fare, non c'entrano per nulla; manca in loro la competenza cognitiva in un con la giurisdizionale.